


STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE VII (2023)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Milano University Press

Tutrici, procuratrici e testimoni nella Sicilia medievale (secoli XIV-XV)

di Patrizia Sardina

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VII (2023)

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Milano University Press

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

DOI 10.54103/2611-318X/20897

Tutrici, procuratrici e testimoni nella Sicilia medievale (secoli XIV-XV)

Patrizia Sardina
Università degli Studi di Palermo
patrizia.sardina@unipa.it

1. Premessa

Nel tardo medioevo, in talune circostanze, le necessità pratiche consentivano alle donne di svolgere compiti che non erano teoricamente ammessi «per i condizionamenti imposti dalla mentalità e dalla normativa». Glossatori e giuristi dibattevano sugli ambiti in cui le donne potevano essere autorizzate ad agire legalmente, ma anche in campo giuridico si osserva una dicotomia «fra ciò che sarebbe stato opportuno secondo l'interpretazione, in genere di taglio riduttivo, della norma, e ciò che in effetti accadeva»¹.

Nei *capitula* emanati dai re aragonesi di Sicilia nei secoli XIV e XV non troviamo riferimenti agli ostacoli frapposti dalle leggi alla presenza in tribunale delle donne e alla loro capacità giuridica. Limiti e deroghe appaiono, invece, ben chiari nelle *consuetudines* delle città e delle *terre* demaniali (centri urbani privi di vescovado)². Nei registri della Corte Pretoriana di Palermo «non si riscontrano significative diversità nella capacità di agire fra uomini e donne nell'ambito dello svolgimento della normale attività giudiziaria». Le donne potevano presentarsi da sole in giudizio, come attrici o convenute, ed essere interrogate rispondendo direttamente alle domande³.

¹ MAINONI, *A proposito di fiducia*. Sull'argomento, v. GUERRA MEDICI, *Donne, famiglia e potere*, pp. 31-52. Per le riflessioni dei canonisti sulla capacità processuale delle donne, v. MINUCCI, *La capacità processuale*.

² PASCIUTA, *In Regia Curia*, pp. 235-236; v. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*. Per la condizione giuridica delle donne in età sveva, v. MAZZARESE FARDELLA, *La condizione giuridica*.

³ PASCIUTA, *In Regia Curia*, pp. 236-238. La Corte Pretoriana era il tribunale civile,

Per comprendere il rapporto fra norma e prassi sarà utile soffermarsi sulle disposizioni contenute nel diritto consuetudinario isolano, in merito alla tutela dei figli minori e alla presenza in tribunale delle donne come testimoni nei processi, raffrontandole, poi, con le informazioni ricavate dai documenti. Si analizzeranno atti notarili in cui le donne compaiono in veste di tutrici o procuratrici di figli e mariti e fonti che riportano testimonianze femminili.

Nell'Italia comunale, la vedova che assumeva la tutela dei figli minori e la funzione di esecutrice testamentaria acquisiva un ruolo guida nella gestione del patrimonio familiare⁴. Nella Genova del Trecento la vedova che non si risposava poteva essere tutrice dei minori. Oltre che dalle seconde nozze, la rinuncia alla tutela era motivata dalla mancanza di tempo e da ostacoli derivanti dalla fragilità femminile (*sexus femminei impedimentum*)⁵. Le donne che non si risposavano potevano rimanere nella casa maritale e conservavano la libertà di vendere e comprare, prestare e prendere in prestito denaro, essere esecutrici testamentarie, tutrici, amministratrici, usufruttuarie, incrementare la dote di figlie e nipoti⁶. Gli aristocratici cercavano di evitare che le vedove, soprattutto giovani, lasciassero la casa di famiglia e i figli, per evitare la restituzione della dote. I più ricchi lasciavano alla vedova abiti, gioielli, servi, la residenza nelle case di città e di campagna. I meno abbienti non imponevano sempre lo stato vedovile, ma raccomandavano di tutelare i figli⁷.

A Firenze si elogiava la buona madre che non si risposava e alimentava con i suoi beni il patrimonio della famiglia del marito⁸, mentre era messa alla gogna la madre crudele che si riprendeva la dote e abbandonava i figli piccoli per risposarsi⁹.

Si interrogheranno le fonti per comprendere fino a che punto tali affermazioni sullo stato vedovile possano valere anche per le donne siciliane.

2. Tutrici

Nel tardo medioevo in Sicilia le relazioni agnatizie patrilineari convivevano con quelle cognatizie bilaterali¹⁰ e vigevano due diversi modelli matrimoniali: il *mos latinorum*, basato sulla comunione dei beni, che includeva le donne nell'asse ere-

presieduto dal pretore e formato da sei giudici, che rappresentavano i cinque quartieri cittadini e rimanevano in carica un anno indizionale (1° settembre-31 agosto). La Kalsa, l'Albergheria, il Seralcadio, Porta Patitelli (o Conceria) eleggevano un giudice, il Cassaro due. Sull'argomento, v. BAVIERA ALBANESE, *Studio introduttivo*, pp. XXIX-XXXV.

⁴ CAMMAROSANO, *Les structures familiales*, p. 193.

⁵ PETTI BALBI, *Donna et domina*, p. 169.

⁶ *Ibidem*, p. 171.

⁷ *Ibidem*, p. 172.

⁸ CHABOT, «*La sposa in nero*», pp. 450-451.

⁹ KLAPISCH-ZUBER, *La mère cruelle*, p. 1103. Sul diritto successorio femminile a Firenze, v. EAD., *Matrimoni rinascimentali*, pp. 164-169.

¹⁰ MINEO, *Nobiltà di Stato*, pp. 221-225.

ditario e rimase prevalente nel Trecento¹¹, e il *mos grecorum* imperniato sul regime dotale, che mirava a impedire la frammentazione del patrimonio escludendo le donne dall'eredità¹² e s'impose nel Quattrocento, prima a livello nobiliare, poi «cittadino-aristocratico ed alto-borghese»¹³.

I rapporti patrimoniali fra i coniugi e con i figli erano normati dal diritto consuetudinario. Nelle città di Palermo¹⁴, Messina¹⁵, Patti¹⁶ e Siracusa¹⁷ e nelle *terre* di Trapani¹⁸ e Noto¹⁹, la vedova poteva essere tutrice dei figli minori, sia nel caso in cui il marito avesse fatto testamento sia se fosse deceduto intestato, a patto che fossero rispettare specifiche condizioni: «si fuerit honesta et diligens administratrix, dummodo ad secunda vota non transeat». Se la vedova si risposava subentrava un tutore legittimo, idoneo ad amministrare, tenuto a redigere l'inventario pubblico dei beni dei minori. In mancanza di un tutore idoneo, la Curia era tenuta a nominarlo d'ufficio²⁰.

Nelle consuetudini di Messina, si sottolinea il valore dispositivo del testamento, in base al quale la vedova poteva diventare tutrice «nulla iuris observantia perquisita» e un eventuale altro tutore, ove specificatamente indicato dal testatore, poteva sostituirla «ex sola testamenti auctoritate»²¹.

Nelle consuetudini di alcune città e *terre* demaniali ritroviamo, poi, specifiche norme in merito alla redazione dell'inventario. A Palermo si precisa che le madri dovevano fare redigere l'inventario il più presto possibile e adempiere le altre solennità «que sunt per iura communia introducte, ne fraudandi pupillos eosdem ipsis matribus occasio seu materia relinquatur»²². A Siracusa e nella vicina Noto, si specifica che entro venti giorni dalla morte del padre si doveva compilare un inventario contenente tutti i beni dei figli minori, in tre copie: la prima per l'archivio degli atti della Curia, la seconda da conservare «penes proximiorum et dignorem consanguineum ipsorum pupillorum ex parte defuncti patris», la terza da depositare presso il tutore²³.

Altre disposizioni presenti a Trapani, Messina e Patti s'interrogano sul quesito *Apud quem minores educari debent*. La risposta è che «Minores apud tutorem suum educari debent», a meno che si volessero occupare della loro educazione la madre

¹¹ *Ibidem*, p. 81.

¹² *Ibidem*, pp. 218-219.

¹³ ROMANO, *Famiglia, successioni*, p. 149.

¹⁴ LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, 50. *De tutore testamentario et dativo*, p. 194

¹⁵ *Ibidem*, 16. *Quomodo mulier filiorum suorum tutelam gerere potest et de tutoribus minoribus dandis*, p. 39.

¹⁶ *Ibidem*, 22, p. 69.

¹⁷ *Ibidem*, 12. *De tutelis*, pp. 84-85.

¹⁸ *Ibidem*, 12. *De tutoribus minorum et an mater gerere possit*, p. 10.

¹⁹ *Ibidem*, 20, p. 110.

²⁰ *Ibidem*, p. 194. Nelle *terre* demaniali la Curia (tribunale civile) era presieduta da un baulo, a Palermo, come si è detto, dal pretore, a Messina dallo stratigoto, a Siracusa dal senatore.

²¹ *Ibidem*, p. 39.

²² *Ibidem*, p. 194.

²³ *Ibidem*, pp. 85 e 110.

o la zia. In tal caso, il tutore doveva dare loro ciò che era necessario «pro eorum educatione vitae»²⁴. Evidentemente la norma si basava sul presupposto che la vedova potesse non essere tutrice dei figli minori.

I registi notarili di Palermo dei secoli XIV e XV forniscono esempi di mogli di artigiani, mercanti e cavalieri scelte come tutrici dei figli minori a patto che non si risposassero, secondo il dettato della consuetudine *De tutore testamentario et dativo*²⁵. Nel 1358 il *magister* Bonacquisto *de Bonacquisto* nominò la moglie Ventura tutrice di Antonio e Corrado, «donec viduitatem honeste servaverit»²⁶. Nel 1375 il nobile Tommaso Stagno designò la moglie Graziona Chillino tutrice «personae et bonorum» di Galvagnella con la clausola che, se fosse convolata a nozze, la tutela sarebbe passata alla nonna paterna Galvagna²⁷. Il 10 aprile 1358 *ser* Salerno *de Ebulo* aggiunse al testamento un apposito codicillo per specificare che, se la moglie Oliva «convolerit ad secunda vota», il tutore sarebbe stato il nipote Giovanni *de Ebulo*²⁸. Nel testamento del 1438, il cavaliere Giovanni Crispo scelse la moglie Allegranza Pizzinga come tutrice del figlio che attendeva finché fosse rimasta vedova²⁹.

L'uso di affidare alla moglie la tutela del figlio che aveva in grembo è attestato anche fra i mercanti, come Ruggero Conciatore, che nel 1351 nominò Caterina tutrice sia della figlia *Luckina* sia del figlio che aspettava. La Magna Regia Curia confermò la tutela, con un decreto, e la vedova provvide subito alla redazione dell'inventario³⁰. Il 16 febbraio 1360 il mercante Giovanni *de Neapoli* nominò eredi universali Aloisia e Petruccio, figli suoi e della defunta prima moglie Grazia, e il figlio che sarebbe nato dalla seconda moglie Puldana, sposata secondo le consuetudini latine. Scelse Pietro Paulillo come tutore dei figli di primo letto, Puldana come tutrice del postumo o della postuma «donec viduytatem honestam servaverit», con la clausola che, se si fosse risposata, sarebbe subentrato lo stesso Pietro³¹. Dopo la morte di Giovanni, Puldana, rappresentata presso la Corte Pretoriana da una persona legittima, chiese un *curator ventris* che potesse accedere all'eredità e fare l'inventario *pro parte dicti ventris*. La Corte Pretoriana affidò l'incarico all'onnipresente Pietro Paulillo, che il 3 marzo fece redigere l'inventario³².

Il ruolo del tribunale civile di Palermo era dirimente perché emanava il decreto giudiziale che consentiva alle vedove di assumere la tutela. Ad esempio, Pina, moglie del fornaciaio Domenico *de Brando*, fu designata dalla Corte Pretoriana tutrice dei figli minori, Brando e Lorenzo, «in defecto quod non instituta fuit tutrix in testamento». Grazie al decreto, il 23 settembre 1383 la vedova poté nominare

²⁴ *Ibidem*, pp. 11, 39, 69 e 320.

²⁵ *Ibidem*, p. 194.

²⁶ ASPa, *Notai*, reg. 121, Bartolomeo *de Bononia*, f. 57v.

²⁷ ASPa, *Spezzoni notarili*, 85, Nicola *de Brixia*, ff. 81v-83r.

²⁸ ASPa, *Notai*, reg. 121, Bartolomeo *de Bononia*, f. 74r.

²⁹ ASPa, *Notai*, reg. 779, Giovanni Traversa, ff. 153r-155r.

³⁰ ASPa, *Notai*, reg. 119, Bartolomeo *de Bononia*, ff. 26r-27r.

³¹ ASPa, *Notai*, reg. 122, Bartolomeo *de Bononia*, f. 150r.

³² *Ibidem*, ff. 156r-157r.

procuratore generale e speciale il fratello Paolo *de Sorrento*, *providus vir*, «tam suo proprio nomine quam tutorio nomine», affinché gestisse gli affari di famiglia e riscuotesse crediti in denaro e vettovaglie a Palermo e Salemi³³.

Il 28 giugno 1333 Suriana, vedova di Andrea Carfalla, tutrice dei figli Bartolomeo e Brandina, si recò dal notaio Bartolomeo *de Alamanna*, cui mostrò il prezioso decreto giudiziale emanato il 16 giugno dal pretore e dai giudici, scritto dal notaio Tommaso *de Leonardo*, autorizzato dal giudice Bartolomeo *de Afflitto* e legittimamente convalidato, e fece redigere l'inventario dei beni dei minori, sapendo di essere tenuta a farlo entro un arco di tempo prestabilito per non incorrere nelle pene di legge³⁴.

La clausola limitativa «dummodo ad secunda vota non transeat», inclusa nella succitata consuetudine di Palermo *De tutore testamentario et dativo*, non era sempre rispettata. Nel testamento del 23 settembre 1383, Amato *de Balezi* stabilì che la moglie Fina fosse tutrice della figlia minore Lucia, nominata erede universale, «tam si convolaverit quam si viduitatem servaverit». Probabilmente la scelta di Amato nacque dai suoi problemi economici, perché dichiarò che aveva contratto debiti con diverse persone *ex causa mutui* e per l'acquisto di uva, per un ammontare di circa 12 onze, «et omnia supradicta debita ad Sancta Dei Evangelia iuravit». Quindi, un eventuale secondo matrimonio della moglie avrebbe potuto risollevere le sorti sue e della figlia³⁵.

Se la coppia si era unita in matrimonio *more latinorum*, l'assunzione della tutela rafforzava il ruolo della vedova come amministratrice del patrimonio familiare. La nobildonna Ginevra Doria, sposata *more latinorum* con Dino *de Pampara*, giudice della Magna Regia Curia, assunse la tutela della figlia Caterinella, *puella* vergine, che nel 1374 promise in sposa a Bertino *de Imperatore*, e di Libisenda, della quale nel 1377 difese i diritti in tribunale. Vedova per oltre 25 anni, Ginevra continuò ad abitare nella grande casa maritale ubicata a Palermo, nel quartiere Kalsa, e a occuparsi dei beni di famiglia³⁶.

Diverso il caso della palermitana Francesca Spallitta, vedova di Giovanni Inveges, *miles* di Sciacca, sposata *more grecorum*. Nel febbraio del 1418 la nobildonna fece stilare l'inventario dei beni del marito e a marzo fu nominata tutrice del figlio Martinello dalla Magna Regia Curia. Ostacolata dalla famiglia del marito, dovette lottare almeno 27 anni per cercare di recuperare la sua dote³⁷.

Alcuni testatori preferivano affidare la tutela dei figli alle proprie madri per rafforzare l'asse ereditario patrilineare. Nel 1398 Nicola Peralta, conte di Caltabellotta, nominò la madre Eleonora balia e tutrice delle figlie minori, Giovanna, Margherita e Costanza, anziché la moglie Isabella, figlia di Manfredi [III] Chiaro-

³³ ASPa, *Notai*, reg. 116, Filippo *de Biffardo*, ff. 15v-16r.

³⁴ *Le imbreviature del notaio Bartolomeo*, n. 295. Il giudice Bartolomeo *de Afflitto* e il notaio Tommaso *de Leonardo* lavorarono nella Corte Pretoriana nell'anno indizionale 1332-1333 (Pasciuta, *In Regia Curia*, p. 328).

³⁵ ASPa, *Notai*, reg. 116, Filippo *de Biffardo*, ff. 14r-15v.

³⁶ SARDINA, *Tra cielo e terra*, pp. 250-251.

³⁷ *Ibidem*, pp. 252-253.

monte, conte di Modica e Caccamo³⁸. Alla morte di Nicola, Isabella si risposò con Francesco Castellar, provveditore dei castelli, e iniziò una battaglia giudiziaria contro la figlia Margherita³⁹.

Giacomo Pizzinga, cittadino palermitano originario di Messina, che aveva sposato Violante *de Capochiis more grecorum*⁴⁰, scelse la propria madre Antonia, anziché la moglie, come tutrice dei figli, Allegranza e Rinaldo⁴¹. La nonna paterna combinò un matrimonio *more grecorum* tra Allegranza e Giovanni Crispo, cavaliere di origine messinese, e rimase tutrice dei nipoti sino alla loro maggiore età. Nel testamento del 1443 Antonia nominò la nipote e il marito eredi universali ed esecutori testamentari. A poco più di vent'anni dalla morte di Giacomo Pizzinga, la vedova Violante continuava a rimanere sullo sfondo, oscurata dall'ingombrante suocera che, dopo avere assunto la tutela dei nipoti, ne amministrò i beni e li educò, incidendo fortemente sulla loro vita⁴².

In caso di nuove nozze, oltre alla tutela, la vedova poteva perdere anche l'usufrutto, come appare evidente nel testamento dettato nel 1408 dal *miles* messinese Federico Spatafora, che lasciò alla moglie Antonia il godimento di tutti i suoi beni, a patto che non si risposasse⁴³. Fece lo stesso il pittore Antonello da Messina il quale precisò che la moglie avrebbe potuto usufruire dell'eredità «quousque permanserit in viduytate»⁴⁴.

3. Procuratrici

Altro tema meritevole di attenzione è il ruolo delle donne come procuratrici dei figli e dei mariti, attestato da un numero ridotto, ma significativo, di documenti. La palermitana Ventura *de Notario Dyonisio* fu procuratrice della figlia Angela, vedova di Bartuchio *de Ansaldo*, morto intestato dopo meno di un anno di matrimonio. In tale veste, Ventura chiese indietro a Giovanna, vedova di Giovanni *de Pattis*, e al figlio Nicola, eredi di Bartuchio, la dote che Angela aveva assegnato al marito e il dotario costituito dallo stesso all'atto del matrimonio. Iniziò una lite stragiudiziaria, ma il 14 aprile 1333 le parti, di comune accordo, affidarono la risoluzione della controversia agli arbitri Vincenzo *de Cephaludo* e Bartolomeo Citella, per non spendere denaro ed evitare le incognite legate all'incertezza del diritto⁴⁵.

La corleonese Contessa, vedova di Giovanni *de Calasco*, in qualità di procuratrice della loro figlia Rosa, *soror*, stipulò un atto di permuta presso il notaio Oddone

³⁸ Russo, *Sciaccia, l'Infanta Eleonora*, p. 293.

³⁹ EAD., *Eleonora d'Aragona*, pp. 107-108 e n. 168.

⁴⁰ ASPa, *Notai*, reg. 762, Giacomo *de Marco*, f. 66v.

⁴¹ ASPa, *Notai*, reg. 770, Giovanni Traversa, ff. 254v-255r.

⁴² SARDINA, *Il monastero di Santa Caterina*, pp. 78-82. Nel 1437 Rinaldo divenne tesoriere di Palermo.

⁴³ EAD., *Federico Spatafora*, p. 518.

⁴⁴ TRAMONTANA, *Antonello e la sua città*, p. 86.

⁴⁵ *Le imbreviature del notaio Bartolomeo*, n. 197.

de Pampara, con il quale diede a Nicola *de Moreto* un appezzamento in contrada Berrau, nel territorio di Corleone, in cambio di una casa con solaio a Corleone, in contrada Sant'Agostino. La procuratrice s'impegnò a fare in modo che la figlia Rosa e il figlio Giacomo, frate minore, approvassero il contratto. Grazie all'intervento della madre, il 9 settembre 1341 suor Rosa e frate Giacomo, maggiori di 20 anni, ratificarono la permuta⁴⁶.

Il *magister* Simone Palumba nominò procuratrice speciale la seconda moglie Giovanna, per vendere a Roberto *de Salamone* un fondaco appartenente a entrambi i coniugi, posto nella città di Cefalù, «tam procuratorio nomine ipso quam proprio». La procuratrice vendette il fondaco per 15 onze, ricevendone 10, e s'impegnò a recuperare le restanti 5. Il 28 marzo 1341 la vendita fu ratificata a Palermo da Giacomino, maggiore di 18 anni, e Bellona, maggiore di 14, figli di Simone e della prima moglie Fina, per evitare che potessero accampare diritti sul fondaco⁴⁷.

Il 1° agosto 1356 Gaddo *de Theo*, fabbricante di aghi, nominò procuratrice speciale la moglie Benvenuta *de Roberto*, cittadina di Palermo, con un atto rogato a Napoli dal notaio Nicola *de Castanea* e sottoscritto dal giudice Simone Carotello. In virtù della procura, il 6 febbraio 1357, la *domina* Benvenuta vendette a Palermo «tam suo proprio nomine quam procuratorio supradicto» la metà indivisa di una barca scoperta, chiamata Sant'Oliva, che si trovava alla marina, ai mercanti Nardo *de Rustico* e Matteo *de Iorlando*, per 3 onze, 7 tarì e 10 grani, con la fideiussione di Guglielmo *de Marocta*⁴⁸.

All'inizio del Quattrocento, il pretore e i giudici di Palermo chiarirono in maniera incontrovertibile che le donne avevano il diritto di svolgere la funzione di procuratrici, rigettando le obiezioni del capitano di Corleone. Il nobile Simone Columba aveva nominato la moglie Isabetta legittima procuratrice «cum auctoritate substituendi» con un atto di Antonio Russo, notaio di Messina, sulla base del quale, a sua volta, Isabetta designò procuratore Federico Columba e lo inviò a Corleone per recuperare le 40 onze dovute al marito dagli ebrei Tobia *de Tripoli*, mercante, e Sabatino Sellat, *rindellarius* (fabbricante di veli⁴⁹). Il sostituto procuratore non poté riscuotere il denaro, perché il capitano di Corleone affermò che «nulla mulier potest esse procuratrix viri sui». Il 25 ottobre 1400 il pretore e i giudici ribadirono che Isabetta era «veram et legitimam procuratricem predicti viri sui» senza ombra di dubbio, «maxime quia est de consuetis personis que admittuntur a iure» e ordinarono al capitano di rendere giustizia a lei e al suo sostituto⁵⁰.

Ritroviamo il termine procuratrice anche negli atti di donazione. Nel 1386 Ventura, vedova di Paolo Vermiglia, che si era risposata con Nicola *de Ruota*, donò

⁴⁶ ASPa, *Notai*, reg. 3, Salerno *de Pellegrino*, ff. 39v-40v.

⁴⁷ *Ibidem*, reg. 82, Enrico *de Cortisio*, ff. 53v-54v.

⁴⁸ *Ibidem*, reg. 120, Bartolomeo *de Bononia*, ff. 155v-156v.

⁴⁹ BRESC-BAUTIER - BRESC, *Une maison*, p. 1699, voce *rindellum*.

⁵⁰ *Registri di lettere, atti, bandi e ingiunzioni*, n. 38.

inter vivos censi e una casa alla figlia Pina, avuta dal primo marito, e la costituì «procuratricem tamquam in rem suam»⁵¹.

Per concludere, osserviamo che, per stipulare atti notarili a nome del monastero, le suore non avevano bisogno di una procura, ma dell'autorizzazione della priora e del priore⁵².

4. Testimoni

Come si è detto, le norme che consentivano alle donne di essere tutrici dei figli minori sono esplicitate nelle consuetudini di sei centri urbani siciliani (Palermo, Messina, Siracusa, Patti, Trapani e Noto), invece, le deroghe al divieto di testimoniare nei processi si trovano nelle consuetudini di due città (Palermo e Messina) e due terre demaniali (Trapani e Piazza).

Articolata e complessa è la consuetudine 14. *De mulieribus ad testimonium non admittendis* emanata a Palermo, preceduta da un lungo preambolo che motiva la scelta di escludere le donne «ne sub pretextu liciti ad illicitum aliquando et inconueniens protrahantur dum virorum aspectibus, contra sexus pudicitiam, se immisceant». Nelle intenzioni del legislatore, lo scopo fondamentale del divieto era evitare che le donne, pur essendo, di fatto, morigerate («cum sint honeste»), apparissero disoneste, danneggiando la reputazione di genitori, mariti, consanguinei e affini. Le deroghe riguardavano i luoghi in cui la presenza maschile era giocoforza assente, o alquanto ridotta, «videlicet in causis, que emergunt in monasteriis monialium, molendinis, clibanis, fluminibus, balneis, ginesiis, timeniis, in partu mulierum, machadariis et congregacionibus mulierum que fiunt propter nupcias et sponsalia in Panhormo»⁵³. Mette conto sottolineare che si tratta dei medesimi posti menzionati in una norma della consuetudine 76. *De consueto officio Archidiaconi Panhormi quoad laycos*, con la quale si vietava di ricevere testimonianze femminili nel tribunale arcidiaconale, «nisi in etatibus et gradibus consanguinitatis probandis tantum et in ceteris aliis casibus qui servantur in Curia Regia Civitatis». Il diretto riferimento alle cause del tribunale civile era seguito dal succitato elenco dei luoghi che costituivano un'eccezione alla regola⁵⁴.

In cima alla lista compaiono, dunque, i monasteri femminili, che a Palermo erano numerosi e importanti per la vita socio-economica della città⁵⁵. Nella consuetudine sono, poi, indicati i mulini, i forni e i fiumi, punti d'incontro quotidiano delle laiche legati alle loro routine lavorativa. Non mancano bagni e ginecei, spazi

⁵¹ ASPa, *Notai*, reg. 116, Pietro de Nicolao, ff. 27v-28r.

⁵² Il 3 settembre 1377 Alamanna de Trapano, suora di Santa Caterina, concesse in enfiteusi perpetua ad Andrea de Angelo il giardino *Septi Maymuni*, per il censo di un'onza e 15 tari annui, con il consenso della priora Macalda Fimetta e del priore Simone Milioto (ASPa, *Notai*, reg. 129, Bartolomeo de Bononia, f. 10r-v).

⁵³ LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, pp. 175-176.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 211-212.

⁵⁵ Sull'argomento, v. SARDINA, *Per gli antichi chiostri*.

di aggregazione femminile deputati all'igiene e alla cura del corpo, e i luoghi in cui le donne si riunivano per i fidanzamenti, i matrimoni e i parti, momenti fondamentali della loro vita. Fra le occasioni d'incontro troviamo anche i cosiddetti *machadarii*⁵⁶, termine di origine araba tuttora presente nel dialetto siciliano, utilizzato in riferimento a eventi conviviali durante i quali gli uomini conversano amene e scherzano, ma che in questo caso si riferisce evidentemente a riunioni di sole donne, simili forse, per lo spirito goliardico, agli odierni addii al nubilito⁵⁷.

Le medesime deroghe circa le testimonianze femminili sono riportate anche nella consuetudine di Palermo n. 14, *De mulieribus ad curiam venire contra sexus pudicitiam non cogendis*, dove si specifica che, qualora le donne fossero state ammesse a testimoniare, «recipi tamen debeat, in casibus premissis, in domo propria mulieris, sacramento ab ea praestito». La suddetta consuetudine prescriveva il divieto di obbligare vergini, mogli e vedove a presentarsi in giudizio non solo per testimoniare, ma anche per agire in tribunale, accusare e difendersi. Contemplava, inoltre, l'esigenza di essere rappresentate «per propinquos vel procuratores earum» e, in loro mancanza, da un procuratore nominato dalla Curia⁵⁸.

Appare molto più stringata la consuetudine 47. *De testibus* emanata a Messina, dove si legge: «Mulier ad testimonium non admittitur nisi in parentela, partu, nativitate, aetate, furnis, balneis, domibus, ecclesiis, flomariis et aliis locis solitariis». Mancano, peraltro, i monasteri femminili, sostituiti con le *ecclesie*, e i *machadarii*, mentre compare un riferimento ai legami di parentela⁵⁹, che si riaggancia alla succitata disposizione della Curia Arcidiaconale di Palermo («nisi in etatibus et gradibus consanguinitatis probandis»). Inoltre, in base alla consuetudine 37. *Quomodo mulier non potest comparere in iudicio*, a Messina «Mulier virum habens non habet caput standi in iudicio sine sui viri auctoritate»⁶⁰.

La consuetudine 24 di Trapani (*Quae personae non admittuntur ad testimonium*), oltre a vietare la testimonianza degli ebrei verso i cristiani e viceversa, escludeva le donne con le medesime clausole previste nel *De testibus* di Messina⁶¹; la 47 (*Quomodo uxor potest esse in iudicio*) copiava pedissequamente la suddetta consuetudine 37 di Messina, che impediva alla donna di stare in giudizio senza il consenso del marito⁶².

⁵⁶ LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, pp. 175-176.

⁵⁷ PELLEGRINI, *Arabismi nelle lingue neolatine*, p. 158; CARACAUSI, *Arabismi medievali*, p. 271, voce *machadarius*; *Vocabolario siciliano*, voce *macadaru*.

⁵⁸ LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, p. 175. «Mulieres Panhormitane, virgines, coniugate vel viduae ad Curiam venire, vel saltem etiam ad agendum, accusandum, respondendum vel proferendum testimonium, ne virorum cetibus se immisceant, contra sexus pudicitiam non cogantur, sed in accusando, agendo, vel defendendo per propinquos vel procuratores earum recipi debeant, quos si forte non habeant, in ipsorum defectu eis per Curiam tribuantur».

⁵⁹ *Ibidem*, p. 46.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 43.

⁶¹ *Ibidem*, p. 17.

⁶² *Ibidem*, p. 22.

Anche il capitolo VIII delle consuetudini di Corleone, sulla necessità che il marito autorizzasse la moglie a stare in giudizio, ricalcava quello di Messina, ma presentava la seguente disposizione finale: «nisi vir sit absens longa absentia». Ritroviamo la medesima clausola nel capitolo IX, che stabiliva la nullità dei contratti conclusi da una donna sposata senza il consenso del marito, con la precisazione che, in caso di assenza prolungata del coniuge, la moglie avrebbe potuto stipulare contratti «cum magistratus decreto»⁶³.

In tutti i casi, emerge la sussistenza in capo alla donna di una capacità negoziale 'imperfetta'.

Invece, a Piazza (Armerina) si ribadiva l'inammissibilità delle deposizioni delle donne «quotquot sint numero, sine depositionibus virorum», e si prevedevano eccezioni solo «in his locis, furnis, fluminibus, molendinis et fontibus»⁶⁴.

Un interessante documento del fondo *Spezzoni notarili* dell'Archivio di Stato di Palermo consente di capire come la deroga contemplata nella consuetudine 14 di Palermo, *De mulieribus ad testimonium non admittendis*, trovasse concreta applicazione. Per ottenere l'ammissione delle suore come testimoni, il 10 dicembre 1348 chiese di servirsene il notaio Bartolomeo *de Bononia*, procuratore ed economo del monastero domenicano di S. Caterina, ubicato nel quartiere Cassaro di Palermo, che era stato chiamato a fornire informazioni in un processo civile intentato dal monastero contro Tommasa, figlia di Guglielmo Ferrerio e Venuta *de Pulcaro*, presso la Corte Pretoriana. In segno di riconoscenza, Tommasa aveva donato *inter vivos* alla zia materna Agnese *de Pulcaro*, priora di S. Caterina, due botteghe *terranee* (a piano terra) congiunte, poste nella *platea marmorea* del Cassaro, con un atto rogato dal notaio Bartolomeo Nini⁶⁵ che contemplava il diritto di venderle, alienarle e darle in pegno. Nel rispetto delle clausole contrattuali, dopo avere a lungo percepito i redditi delle botteghe, suor Agnese le aveva donate al monastero, che aveva dovuto affrontare notevoli spese per la sua lunga malattia. Alla morte della zia priora, che dovrebbe essere avvenuta prima del 19 ottobre 1346⁶⁶, Tommasa revocò la donazione. Bartolomeo *de Bononia* chiese di avvalersi della suddetta consuetudine precisando che esisteva da tempo immemorabile, si conservava ancora nel diritto municipale ed era stata ribadita *in contradictorio iudicio* più di quattro volte. Evidentemente il notaio conosceva bene le consuetudini cittadine e la loro concreta applicazione e le aveva a portata di mano, perché fu in grado di riferirne il contenuto per poterlo annotare agli atti della Corte Pretoriana. Il testo riportato nel documento recitava così: «ad testimonium prohibendum mulieres nullatenus admittuntur etc. in casibus autem prescriptis in quibus virorum copia intervenire non potest ne probacionum facultas angustetur in aliquo admittitur testimonium earundem, videlicet in causis que emergunt in monasteriis monia-

⁶³ STARRABBA - TIRRITO, *Assise e consuetudini*, p. 86.

⁶⁴ LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, p. 302.

⁶⁵ Su Bartolomeo Nini, v. LO FORTE SCIRPO, *Società ed economia a Palermo*.

⁶⁶ Il 19 ottobre 1346 la priora era Domenica *de Passano* (SARDINA, *Il monastero di Santa Caterina*, p. 50).

lium, molendinis, clibanis, fluminibus, balneis, ginesiis, timeniis, in partu mulierum, machadariis et congregacionibus mulierum que fiunt propter nupcias et sponsalia in Panormo». Il caso rientrava nel primo punto, forse il più importante, poiché evidentemente nel monastero di S. Caterina era impossibile trovare un grande numero di uomini da produrre come testi («virorum copia intervenire non potest»), e la mancanza di un congruo numero di testimoni avrebbe potuto inficiare l'atto probatorio («ne probacionim facultas angustetur»)⁶⁷.

Non conosciamo l'esito del processo, ma appare evidente che alla metà del Trecento, in una città toccata dalla peste e, quindi, demograficamente depauperata⁶⁸, la deroga *De mulieribus ad testimonium non admittendis*, invocata dal notaio Bartolomeo de Bononia, trovava piena applicazione nelle aule del tribunale civile di Palermo. Il documento attesta, altresì, l'importanza dei registri del fondo *Spezzoni di Corte Pretoriana*, alquanto frammentari, spesso privi di cartulazione, anno e, in alcuni casi, fortemente compromessi dall'umidità.

Si trova in cattivo stato di conservazione e non riporta l'anno, ma solo il mese (maggio) e l'indizione (VI) un fascicolo del processo per magia contro Giorgio, servo del mercante catalano Francesco Morat, svoltosi presso la Corte Capitanale di Palermo, che si occupava di cause penali⁶⁹, ma è conservato nel fondo *Corte Pretoriana*. Al processo testimoniarono due *mulieres* coniugate: Allegranza, moglie di Pietro Lancia, e Contessa, moglie di Nicola de Andrea. Sulla base dei testi che deposero si desume che il processo dovrebbe risalire al 1398, quando era capitano della città il miles Ubertino La Grua, barone di Carini⁷⁰. Giorgio fu accusato *criminaliter de arte matematica*, arrestato e incarcerato. A causa del *maleficium* perpetrato dal servo, Giovanni Paladino, figlio del suo ex padrone, esponente di una facoltosa famiglia del quartiere Kalsa⁷¹, «quasi est semi mortuus». Eufemia, detta *Phimia*, moglie di Giovanni, presentò alla Corte Capitanale *positiones et iura* con la sua versione dei fatti, ai quali il convenuto avrebbe dovuto rispondere esibendo *exceptiones et defensiones*⁷². L'accusatrice agì in giudizio con il consenso, oltre che del marito, dei suoi *consortes*: il cognato Aloisio Paladino *iunior*, Vanni de Clemenciis e Tommaso Stratico. In seguito, per convalidare le sue affermazioni, *Phimia* produsse dodici testimoni, dieci uomini e due donne. La notizia fece il giro della città e i testimoni riferirono che avevano incontrato l'imputato nelle botteghe degli speciali Lemno Palaya e Antonio Sambuco, nel Macello Grande del quartiere Porta Patitelli (l'attuale Vucciria), nella *ruga magna* del Cassaro, nel quartiere Albergheria, in contrada *Guzecta*. Il 15 maggio, dopo avere giurato, le due *mulieres* resero la loro testimonianza. Allegranza riferì che aveva chiesto a Giorgio informazioni «de dicto Iohanni esistenti infirmus». Il servo le aveva risposto in dialetto sicilia-

⁶⁷ ASPa, *Spezzoni di Corte Pretoriana*, reg. 1-7, 6, fasc. 1.

⁶⁸ Sulla peste nera a Palermo, v. SCIASCIA, *Malattia e salute*, pp. 33-48.

⁶⁹ Sull'argomento, v. GIUFFRIDA, *La giustizia nel medioevo*.

⁷⁰ *Registri di lettere e atti*, n. 31. Su Ubertino La Grua, v. SARDINA, *Palermo e i Chiaromonte*, pp. 244-255.

⁷¹ Sulla Kalsa, v. EAD., *Ceti dirigenti*, pp. 15-27.

⁷² PSCIUTA, In Regia Curia, pp. 285-286.

no: «fini ad hora aiu avutu chinqui patruni et tucti annu avutu quistu mali ki avi Iohanni et tucti sunnu morti et cussi cum Iohanni». Interrogata «de causa scienze», la teste disse che era stata testimone oculare («vidit et audivit predicta»), in merito al luogo, affermò di avere incontrato il servo nei pressi della sua abitazione («coram domo dicte testis»), circa il tempo, riferì che i fatti si erano svolti nove giorni prima, per la precisione *die dominico*. Contessa si limitò a confermare la testimonianza di Allegranza («dixit per omnia ut proxima»). Le due donne riportarono la notizia della morte di tutti e cinque i padroni di Giorgio per una misteriosa malattia, paventando la concreta possibilità che anche Giovanni stesse per morire a causa del medesimo male. Di contro, secondo un altro testimone, Giorgio avrebbe detto chiaramente che aveva ucciso cinque padroni e con Giovanni sarebbero stati sei. Peraltro, parlando con le due donne il servo non fece alcun cenno ai suoi poteri magici e alla fattura da lui operata ai danni di Giovanni, della quale parlò, invece, dettagliatamente con i testimoni di sesso maschile, e non chiarì la relazione di causa-effetto tra la sua azione e la morte dei padroni. Le due testimonianze femminili appaiono, dunque, più sfumate e in controtendenza rispetto a quelle rese dagli uomini, ai quali il servo parlò del suo sapere magico e spiegò quali fossero i rimedi per guarire Giovanni⁷³. L'attrice chiese di condannare il servo «de maleficio predicto ut iure et constitutiones volunt et mandant», ossia al rogo. Si trattò di un processo lampo, il reato fu commesso dopo il 13 marzo, nel giro di un mese *Phimia* presentò *posiciones et iura*, il dibattimento iniziò il 13 maggio, l'8 giugno lo schiavo fu prosciolto dall'accusa e liberato⁷⁴.

Le donne erano, inoltre, insostituibili testimoni nelle cause legate alla sfera matrimoniale e sessuale. Basti ricordare il processo che oppose Carlo Luna, conte di Caltabellotta, alla moglie Beatrice Rosso Spatafora, contessa di Sclafani e signora di Caltavuturo. Il 20 aprile 1474 Carlo accusò la moglie di avere abbandonato il tetto coniugale e intentò una causa per ottenere il suo ritorno a casa. La combattiva contessa ribatté che il matrimonio non era valido perché il marito era impotente e chiese di provare la sua verginità. Furono convocate sette ostetriche, che la visitarono in un luogo segreto del castello di Caltavuturo e ne comprovarono la verginità. Il 21 novembre il matrimonio fu dichiarato nullo⁷⁵. Il marito presentò appello e produsse un gran numero di testimoni, con l'intento di provare la sua virilità e di screditare Beatrice. Secondo le testimoni interrogate, il conte aveva avuto rapporti sessuali con diverse donne, molte delle quali vergini, a Caltabellotta, Bivona e Sambuca. Inoltre, Beatrice avrebbe cercato di rimanere incinta mangiando vermi vivi e poi, scoperto che aspettava una femmina, si sarebbe procurata un aborto. Fra le testimoni, compariva Isabella Peralta, familiare di Carlo, la quale affermò che la contessa chiedeva medicine per potere avere un figlio, ma poi aveva abortito, e diverse donne di Giuliana. Fiore, moglie di Federico *de Cara*, riferì che Beatrice aveva chiesto medicine per restare incinta ed ella stessa le aveva

⁷³ ASPa, *Corte Pretoriana*, reg. 2793, mazzo 17, n. 5.

⁷⁴ SARDINA, *Arti magiche*, pp. 78-81.

⁷⁵ Russo, *Beatrice Rosso Spatafora*, p. 437.

dato vermi vivi che la contessa aveva bevuto con l'acqua. Inoltre, asserì che molte donne dicevano di avere avuto rapporti sessuali con Carlo. Giovanna, moglie di Mazullo *de Trusa*, confermò la richiesta di medicine per concepire un figlio e parlò dell'aborto di una bambina. Secondo Allegranza, moglie di Salvo Brixia, e Antonia, moglie di Andrea *de Alduino*, Beatrice aveva consultato un'esperta per conoscere il sesso del nascituro e aveva saputo che sarebbe stata una femmina. Agata, moglie di Antonio *de Randazzo*, confermò che la contessa aveva abortito una bambina. Mentre Tifania, vedova di Giacomo Lo Sciacchitano, riferì che la contessa le aveva chiesto di cercare vermi vivi⁷⁶. Beatrice riuscì a confutare le prove addotte dal marito e a dimostrare che tutte le testimoni erano inaffidabili, perché legate al conte da vincoli di sangue, familiarità o malfamate. Isabella Peralta era consanguinea di Carlo, Disiata, vedova di Antonio *de Termis*, sua nutrice, Allegranza, moglie di Salvo *de Brixia*, sua madre di latte, Giovanna, moglie di Mazullo *de Trusa*, era familiare e domestica del conte e dei suoi genitori. L'accusa più frequente rivolta alle donne fu di essere bugiarde e spergiure, capaci cioè di mentire «cum iuramento et sine», che toccò persino Isabella Peralta, ma non sfiorò la nutrice Disiata, la madre di latte Allegranza e la domestica Giovanna. Cinque testimoni furono definite rissose e attaccabrighe, quattro furono delegittimate perché erano, al contempo, ubriacone e bestemmiatrici, una perché beveva. L'accusa di compiere magie, sortilegi e fatture riguardò tre di loro, altrettante furono definite libidinose e lascive. Solo Palma, vedova di Giovanni *de Messana*, fu accusata di rubare, mentre Tifania, vedova di Giacomo Lo Sciacchitano, era talmente *insana et demens* che aveva picchiato a morte il marito, dopo averlo sottoposto a una serie di violenze e umiliazioni indicibili. La delegittimazione delle donne che deponevano passava anche per la loro provenienza familiare. Fu, ad esempio, evidenziato che Agata, moglie di Antonio *de Randazzo*, era figlia di una prostituta che andava «di burdello in burdello»⁷⁷. L'inattendibilità delle testimoni prodotte da Carlo fu provata dai testi di Beatrice, che ebbe la meglio e, poco dopo l'annullamento del matrimonio, sposò Sigismondo Luna, fratello del marito⁷⁸.

4. Considerazioni conclusive

La capacità negoziale 'imperfetta' delle donne era un chiaro limite, ma non costituiva sempre un ostacolo insormontabile. In linea con le consuetudini cittadine, gli atti notarili mostrano che in Sicilia cavalieri, mercanti e artigiani affidavano alle vedove la tutela dei figli minori, a patto che non si risposassero, e nominavano il tutore che sarebbe subentrato in caso di nuove nozze nel testamento, o in appositi codicilli. Divenute tutrici, le donne potevano amministrare da sole l'intero patrimonio familiare fino alla maggiore età di figli e nipoti. I meno abbienti non

⁷⁶ *Ibidem*, pp. 440-442.

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 443-444 e n. 66.

⁷⁸ *Ibidem*, pp. 445-446.

obbligavano le mogli a rimanere vedove per essere tutrici. Sembra che i testatori sposati secondo le consuetudini greche preferissero affidare la tutela alla propria madre, anziché alla moglie. La madre poteva essere tutrice del figlio che aveva in grembo, ma l'inventario dei beni del nascituro poteva essere redatto anche da un *curator ventris*. Se il marito moriva intestato o senza avere designato tutrice la moglie, costei poteva ottenere egualmente la tutela attraverso un decreto giudiziale emanato dalla Corte Pretoriana, o dalla Magna Regia Curia.

In qualità di procuratrici dei figli, le donne seguivano contenziosi per le doti o si occuparsi dei beni dei figli che vivevano in convento. Come procuratrici dei mariti, vendevano beni mobili e immobili e recuperavano crediti, direttamente o tramite sostituti procuratori. La Corte Pretoriana di Palermo difendeva con forza il diritto della donna di essere procuratrice del marito «maxime quia est de consuetis personis que admictuntur a iure».

Sebbene, in linea di principio, le consuetudini cittadine vietassero alle donne di testimoniare, per non compromettere la loro buona fama, in pratica, ammettevano numerose deroghe per episodi che si erano svolti in luoghi in cui la presenza delle donne era esclusiva, o nettamente prevalente.

Nei documenti ritroviamo monache chiamate a testimoniare in una causa civile concernente una donazione; donne coniugate che deposero in una causa penale per magia, promossa contro uno schiavo dalla moglie della vittima di un sortilegio; numerose testimonianze femminili in un processo matrimoniale per abbandono del tetto coniugale intentato contro una nobildonna che riuscì a confutare le accuse. La delegittimazione delle testi prodotte dal marito si basò sulla sussistenza di legami di sangue o di familiarità, altre donne furono recusate per la loro immoralità, con accuse che andavano dallo spergiuro, alla blasfemia, alla lussuria e includevano anche ubriachezza, arti magiche, furto e assassinio.

MANOSCRITTI

Palermo, Archivio di Stato (ASPa),

- *Corte Pretoriana*, reg. 2793;
- *Notai*, I stanza, regg. 3, 82, 116, 119, 120, 121, 122, 129, 762, 770, 779;
- *Spezzoni di Corte Pretoriana*, reg. 1-7;
- *Spezzoni notarili*, reg. 85.

BIBLIOGRAFIA

- A. BAVIERA ALBANESE, *Studio introduttivo*, in *Registri di lettere (1321-1326)*, a cura di L. CITARDA, Palermo 1984, pp. XV-LXVIII.
- G. BRESCH-BAUTIER - H. BRESCH, *Une maison de mots. Inventaires de maisons, de boutiques, d'ateliers et de châteaux de Sicile (XIIIe-XVe siècles)*, VI, Palermo 2014.

- P. CAMMAROSANO, *Les structures familiales dans les villes de l'Italie communale (XII^e-XIV^e siècles)*, in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*. Actes du colloque de Paris, 6-8 juin 1974, Rome, 1977, pp. 181-194.
- G. CARACAUSI, *Arabismi medievali di Sicilia*, Palermo 1983.
- I. CHABOT, «*La sposa in nero*». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «*Quaderni Storici*», 86 (1994), pp. 421-462.
- A. GIUFFRIDA, *La giustizia nel medioevo siciliano*, Palermo 1975.
- M.T. GUERRA MEDICI, *Donne, famiglia e potere*, in «*Con animo virile*». *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (XI-XV secolo)*, a cura di P. MAINONI, Roma 2010, pp. 31-52.
- Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*, a cura di M.S. GUCCIONE, Roma 1982.
- C. KLAPISCH-ZUBER, *Matrimoni rinascimentali*, Roma, 2022.
- C. KLAPISCH-ZUBER, *La mère cruelle. Maternité, veuvage et dot dans Florence des XIV^e-XV^e siècles*, in «*Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*», 5 (1983), pp. 1097-1109.
- V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900 (rist. anast. Messina 1993).
- M.R. LO FORTE SCIRPO, *Società ed economia a Palermo. Il conto del tesoriere Bartolomeo Nini del 1345*, Palermo 1993.
- P. MAINONI, *A proposito di fiducia: mogli, tutrici ed 'epitropisse' nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV)*, in *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*. Convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura di G. PETTI BALBI - P. GUGLIELMOTTI, pp. 75-100.
- E. MAZZARESE FARDELLA, *La condizione giuridica della donna nel Liber Augustalis*, in «*Archivio Storico Siciliano*», ser. IV, XXI-XXII (1995-1996), pp. 31-42.
- E.I. MINEO, *Nobiltà di Stato*, Roma, 2001.
- G. MINUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, I, Milano 1989; II, Siena 1990; III, Milano 1994.
- B. PASCUTA, *In Regia Curia civiliter convenire*, Torino 2003.
- G.B. PELLEGRINI, *Arabismi nelle lingue neolatine*, Brescia 1972.
- G. PETTI BALBI, *Donna et domina, pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. Rossi, Verona 2010, pp. 153-182.
- Registri di lettere, atti, bandi e ingiunzioni (1400-1401 e 1406-1408)*, a cura di P. SARDINA, Palermo 1996.
- Registri di lettere e atti (1395-1410)*, a cura di P. SARDINA, Palermo 1994.
- A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.
- M.A. Russo, *Beatrice Rosso Spatafora e i conti Luna (XV secolo)*, in «*Mediterranea. Ricerche Storiche*», 23 (dicembre 2011), pp. 427-466.
- M.A. Russo, *Eleonora d'Aragona*, Caltanissetta-Roma 2006.

- M.A. Russo, *Sciacca, l'Infanta Eleonora e Guglielmo Peralta: tre nomi intrecciati in un'unica storia*, in «Schede Medievali», 38 (gennaio-dicembre 2000), pp. 277-294.
- P. SARDINA, *Arti magiche, influenze diaboliche e malefici in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in «Mediaeval Sophia», 22 (2020), pp. 67-87, <http://www.mediaevalsophia.net>.
- P. SARDINA, *Ceti dirigenti, società ed economia del quartiere Kalsa nei secoli XIV e XV*, in *Il quartiere della Kalsa a Palermo*, a cura di G. CASSATA - E. DE CASTRO - M.M. DE LUCA, Palermo 2013, pp. 15-27.
- P. SARDINA, *Federico Spatafora: l'ascesa di un 'miles' messinese al servizio dei Martini*, in «Quaderni Catanesi», anno VI, 12 (luglio-dicembre 1984), pp. 493-537.
- P. SARDINA, *Il monastero di Santa Caterina e la città di Palermo (secoli XIV-XV)*, Palermo 2016.
- P. SARDINA, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria*, Palermo 2003.
- P. SARDINA, *Per gli antichi chiostri. Monache e badesse nella Palermo medievale*, Palermo 2020.
- P. SARDINA, *Tra cielo e terra: la condizione vedovile a Palermo nel tardo medioevo*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», 58 (agosto 2023), pp. 237-266.
- L. SCIASCIA, *Malattia e salute a Palermo nel XIV secolo attorno alla peste nera*, in *Le epidemie nei secoli XIV-XVII*, a cura di A. LEONE - G. SANGERMANO, Salerno 2006, pp. 33-48.
- R. STARRABBA - L. TIRRITO, *Assise e consuetudini della terra di Corleone*, Palermo 1880-1882.
- F. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, I, Panormi 1741.
- S. TRAMONTANA, *Antonello e la sua città*, Palermo 1981.
- Vocabolario siciliano*, a cura di G. TROPEA, Catania-Palermo 1985.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 31 agosto 2023.

TITLE

Tutrici, procuratrici e testimoni nella Sicilia medievale (secoli XIV-XV)

Women as guardians, proxies and witnesses in medieval Sicily (14th-15th centuries)

ABSTRACT

Il saggio analizza il ruolo delle donne siciliane, nei secoli XIV e XV, come tutrici, procuratrici, testimoni, e il loro spazio nell'ambito delle attività giudiziarie, attraverso un confronto tra le norme di legge incluse nelle consuetudini di città e terre demaniali e le informazioni presenti nei documenti dell'Archivio di Stato di Palermo, in primo luogo nei registri del fondo *Notai*. Emerge l'importanza delle vedove benestanti, come amministratrici del patrimonio familiare, e delle donne,

in genere, come procuratrici di figli e mariti. Si evince che, contrariamente alle donne facoltose, quelle meno abbienti, in genere, non erano obbligate a restare vedove per potere essere tutrici dei figli. Ritroviamo le donne come testimoni nei monasteri, nei processi per magia e nelle cause matrimoniali. Osserviamo che la ricusazione delle testimonianze femminili, oltre che sullo spergiuro, si basava essenzialmente su accuse legate alla sfera morale e sessuale

The essay analyzes the role Sicilian women played, in the fourteenth and fifteenth centuries, as guardians, proxies, and witnesses, and their space in the context of judicial activities, by comparing the legal norms of the customary laws of Sicilian cities and *terre* with the information provided by the documents kept in the *Archivio di Stato di Palermo*, first of all, in the registers of the fund *Notai*. They show the importance of reach widows as administrators of the family estate and of women, in general, as proxies of their children and husbands. Unlike wealthy women, generally, the less well-off were not obliged to remain widows in order to be guardians of their minor children. We can find female witnesses in convents, trials against magicians and matrimonial trials. We observe that women's testimonies were rejected for moral or sexual reasons, in addition to perjury.

KEYWORDS

Sicilia, donne, basso medioevo, tutrici, procuratrici, testimoni

Sicily, women, Late Middle Ages, guardians, proxies, witnesses